

COMUNE DI BELGIRATE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

Art. 1 - Funzione del patrocinio

1. Il patrocinio rappresenta un riconoscimento simbolico e una forma di apprezzamento del Comune di Belgirate nei confronti di iniziative ritenute meritevoli.
2. Il patrocinio può essere concesso per iniziative di carattere sociale, culturale, scientifico, economico, sportivo, ovvero ritenute di particolare significato o di rilievo istituzionale per il Comune e non aventi scopo di lucro.
3. Fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione Comunale, promuovendone l'immagine ed il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.
4. Possono richiedere il patrocinio persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con o senza personalità giuridica che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale.
5. Il patrocinio può essere concesso a soggetti di cui al punto 4 esterni al territorio comunale o per iniziative che si svolgono al di fuori di esso solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per il Comune o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

Art. 2 – Limitazioni nell'ambito di applicazione

1. L'amministrazione non concede patrocini per iniziative di carattere partitico o elettorale.
2. Il patrocinio può essere negato se, nella richiesta o nella documentazione allegata alla stessa, risultino presenti sponsor riconducibili ad organizzazioni partitiche o elettorali.

Art. 3 - Procedimento

1. Il soggetto responsabile dell'iniziativa per la quale si intende ottenere il patrocinio è tenuto a farne domanda agli uffici competenti almeno dieci giorni prima rispetto alla data prefissata per lo svolgimento della stessa.
2. La domanda di patrocinio deve essere motivata e corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa da patrocinare. Deve essere inoltre corredata da bozze del materiale promozionale/divulgativo, che costituiranno parte integrante della richiesta.
3. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alla L. 7.8.1990, n.241 e ss.mm.

Art. 4 – Concessione

La concessione del patrocinio del Comune di Belgirate avviene con comunicazione del Sindaco.

Art. 5 - Effetti derivanti dalla concessione del patrocinio

1. I soggetti responsabili dell'iniziativa patrocinata dal Comune sono autorizzati a fruire di tale beneficio, menzionando nelle comunicazioni ufficiali inerenti all'iniziativa stessa l'avvenuta concessione del patrocinio ed affiancando a tale menzione lo stemma e/o il logo promozionale del Comune.
2. Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione, in via diretta o indiretta, di alcun ulteriore impegno da parte del Comune, né di natura tecnica od organizzativa, né di natura economica o finanziaria. E' altresì esclusa la possibilità che la concessione del patrocinio permetta la fruizione automatica di misure di esenzione, riduzione o agevolazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e delle prestazioni nell'interesse di terzi.
3. Eventuali richieste di impegno da parte del Comune, di natura tecnica, organizzativa, economica-finanziaria o di misure di esenzione, riduzione o agevolazione delle tariffe dei

servizi a domanda individuale e delle prestazioni nell'interesse di terzi deve essere oggetto di specifica richiesta.

Art. 6 – Revoca

Il Sindaco può revocare il patrocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, quando vengano meno le condizioni previste dal presente Regolamento.

Art. 7 – Registro dei patrocini

Viene istituito il registro dei patrocini, sul quale andranno annotati cronologicamente, a far data di entrata in vigore di questo regolamento, tutti i riconoscimenti accordati, i soggetti beneficiari e gli adempimenti di questi.